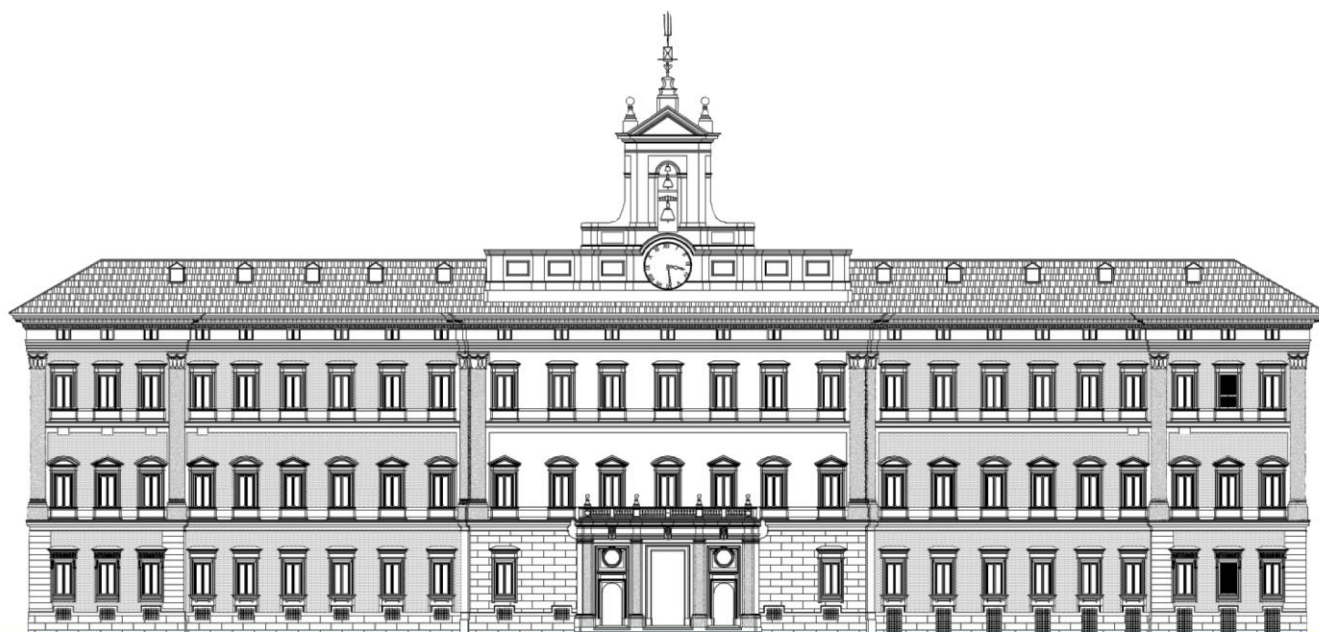




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3434

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19,
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore

(Conversione in legge del DL 1/2022)

N. 413 – 8 febbraio 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3434

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19,
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli
istituti della formazione superiore

(Conversione in legge del DL 1/2022)

N. 413 – 8 febbraio 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1.....	4
ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-CoV-2	4
ARTICOLO 2.....	11
OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DI UNIVERSITÀ, ISTITUZIONI AFAM E ITS	11
ARTICOLO 3.....	14
ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.....	14
ARTICOLO 4 (ABROGATO DAL DL 5/2022).....	15
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-CoV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO.....	15
ARTICOLO 5.....	20
MISURE URGENTI PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI COVID-19 NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA	20

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3434
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Carnevali
Gruppo:	PD
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Successivamente alla pubblicazione del decreto legge sono stati emanati i decreti legge n. 4 e n. 5 del 2022, che intervengono sulla materia oggetto del presente provvedimento: i due provvedimenti recano anche disposizioni correlate (DL 4/2021) per specifici profili a quelle recate dal decreto legge in esame ed altre di diretta modifica dello stesso (DL 5/2022, che abroga l'art. 4 del provvedimento in esame). Di tali modifiche e correlazioni si dà conto nel presente dossier.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2

L'articolo 1, costituito da un unico comma, modifica il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, inserendo dopo l'articolo 4-ter della citata legge gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

Art. 4-quater - Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni

L'articolo, costituito da 3 commi, estende l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 – disciplinato dall'articolo 3-ter del decreto legge n. 44 del 2021 e già disposto, per alcune categorie professionali, dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge medesimo – a tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. L'obbligo è rivolto anche ai cittadini dell'Unione europea che risiedano sul territorio nazionale e ai cittadini stranieri e agli apolidi presenti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. L'obbligo si applica, a partire dall'entrata in vigore della norma e fino al 15 giugno 2022, anche a coloro che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione.

L'obbligo non sussiste – e la somministrazione del vaccino può essere omessa o differita – in caso di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia. Anche l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Il nuovo articolo 4-quater non è assistito da clausole di invarianza.

Si evidenzia che dopo l'entrata in vigore della disposizione in esame, il Senato – nel corso dell'esame del DL 172/2021 (AS 2463) – ha approvato un ordine del giorno¹ volto ad impegnare il Governo a "garantire, nel prossimo provvedimento di urgenza utile, al più tardi entro la conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in cui potranno essere disponibili risorse idonee a far fronte ad oneri di carattere pluriennale, un pieno riconoscimento anche normativo per le eventuali richieste di indennizzo così come previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i soggetti che abbiano riportato danni irreversibili riconducibili alla vaccinazione anti Sars-CoV2, già previste dalla giurisprudenza costituzionale."

¹ Odg n. 2, Parrini.

Si evidenzia che, durante la conversione del DL ora in esame, **il DL n. 4/2022** (entrato in vigore il 27 gennaio 2022) è intervenuto, all'articolo 20, sulla disciplina degli indennizzi per danno da vaccinazioni (di cui alla legge n. 210 del 1992).

Pur rinviando, per i profili di quantificazione del DL n. 4/2022, al pertinente dossier, poiché il predetto articolo 20 incide specificamente sulla disciplina delle vaccinazioni anti Sars-CoV2, risulta comunque opportuno darne conto ai fini della verifica delle quantificazioni dell'articolo 4-*quater* introdotto dalla norma in esame.

L'articolo 20, comma 1, del DL n. 4/2012 integra la legge n. 210/1992, che disciplina gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Per costante giurisprudenza costituzionale (vedi, da ultimo, la sent. n. 118/2020 e le sentenze ivi citate), gli indennizzi originariamente previsti per le sole vaccinazioni obbligatorie sono estesi anche alle ipotesi di vaccinazioni raccomandate.

In particolare, la disposizione introdotta esplicita (in accordo con la citata giurisprudenza costituzionale e in coerenza con l'ordine del giorno approvato dal Senato) che gli indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992 sono estesi anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, “a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.” Il relativo onere è valutato in 50 milioni per il 2022 e in 100 milioni annui dal 2023.

Art. 4-quinquies - Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro

Il nuovo articolo introduce, a decorrere dal 15 febbraio 2022, in capo ai soggetti ai quali si applichi l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-*quater* e che rientrino in una delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 9-*quinquies*, commi 1 e 2 (settore pubblico), 9-*sexies*, commi 1 e 4 (uffici giudiziari) e 9-*septies*, commi 1 e 2 (settore privato), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale (comma 1).

I datori di lavoro pubblici, i datori di lavoro privati e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni nei riguardi dei soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale che svolgono l'attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro (commi 2 e 3).

La norma dispone, inoltre, che i lavoratori non in possesso della predetta certificazione verde o privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro non possono accedere a questi ultimi e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Si prevede, altresì, che per i giorni di assenza ingiustificata non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati (commi 4 e 5).

Nei riguardi dei soggetti per i quali la vaccinazione sia omessa o differita, il provvedimento in esame prevede che il datore di lavoro adibisca questi ultimi a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, a fini di prevenzione del rischio di diffusione del contagio (comma 7).

La violazione delle disposizioni in materia di verifica del possesso dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro è sanzionata dal prefetto ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. In particolare, si prevede, in caso di violazioni in materia di accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 1.500. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I (principi generali) e II (applicazione) del Capo I della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative (comma 6).

Il nuovo articolo 4-*quinquies* dispone, in chiusura, che dalla sua attuazione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 9).

Art. 4-sexies - Sanzioni pecuniarie

Il nuovo articolo introduce un sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che, a partire dal 1° febbraio 2022, si trovino nelle condizioni di inadempienza declinate dai commi 1 e 2. La sanzione è di natura pecuniaria e viene comminata nella misura fissa di euro cento. Si prevede che competente all'irrogazione della sanzione sia il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Viene prevista anche l'acquisizione dei dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione: a tal fine, il Sistema Tessera Sanitaria viene autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il nuovo articolo 4-*sexies* non è assistito da clausole di invarianza.

Il procedimento sanzionatorio si articola nelle seguenti fasi (commi 3-6 dell'art. 4-*sexies*):

- a) tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione, il Ministero della salute comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o

all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;

b) entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione;

c) l'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi;

d) l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede, in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante la notifica di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

Viene mantenuta, in caso di opposizione alla sanzione, la competenza del Giudice di Pace. L'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

Si prevede infine che le entrate derivanti dalle sanzioni siano periodicamente versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui al Codice della Protezione civile, per poi essere trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La **relazione tecnica** presenta il nuovo articolo 4-*quater* come di carattere ordinamentale e non implicante nuovi o maggiori oneri, e afferma che le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione sono già previste da disposizioni vigenti. La relazione medesima afferma inoltre che dall'articolo 4-*quinqüies* non derivano, in ragione della loro natura ordinamentale, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica chiarisce, a tal proposito, che le attività ivi previste saranno svolte con le stesse modalità di quelle già effettuate, a legislazione vigente, ai sensi degli articoli 9-*quinqüies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

Si rammenta che tali attività riguardano, per un verso, i controlli, effettuati dai datori di lavoro e dai responsabili della sicurezza, relativi al possesso, da parte dei lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale, della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione; per altro verso, le attività connesse all'obbligo, per i datori di lavoro, di adibire i soggetti ultracinquantenni per i quali la vaccinazione sia omessa o differita a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, al fine di evitare la diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Anche con riferimento all'articolo 4-*sexies* la relazione tecnica ne afferma la natura ordinamentale e la conseguente neutralità per il bilancio dello Stato. Essa argomenta, in primo luogo, che i soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale potranno essere individuati

soprattutto attraverso il sistema tessera sanitaria ed eventualmente anche utilizzando le banche dati relative all'ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente) per i soggetti non iscritti al SSN. La RT aggiunge, inoltre, che gli oneri finanziari connessi agli adempimenti a carico delle Amministrazioni trovano idonea copertura nelle risorse stanziare per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

In riferimento ai profili relativi alle sanzioni pecuniarie, la RT si limita a ribadire il testo della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il nuovo articolo 4-*quater* generalizza l'obbligo vaccinale anti-Covid per la popolazione di 50 anni e più: alla norma non sono ascritti effetti finanziari. Anche alle recenti disposizioni che hanno di volta in volta introdotto il predetto obbligo vaccinale per specifiche categorie non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si tratta degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, degli impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, del personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture sanitarie, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni AFAM e degli ITS, di cui agli articoli da 4 a 4-*ter* del DL n. 44/2021.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla somministrazione gratuita della vaccinazione non si formulano osservazioni, tenuto conto che il piano nazionale vaccinale è già dimensionato per la vaccinazione della generalità dei soggetti interessati o obbligati: circa tale presupposto appare comunque opportuno acquisire conferma dal Governo.

Per quanto attiene ad effetti di carattere eventuale ed indiretto, si evidenzia che, a legislazione vigente (legge n. 210 del 1992), sussiste, per lo Stato, l'obbligo di indennizzare chiunque abbia riportato a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica; per costante giurisprudenza costituzionale gli indennizzi sono applicabili non solo per le vaccinazioni obbligatorie ma anche per quelle raccomandate dalle autorità sanitarie.

Si rileva in proposito che, nel corso dell'*iter* di conversione del DL in esame, l'ulteriore decreto-legge n. 4/2022 ha valutato (art. 20, comma 1) un onere di 50 milioni per il 2022 e di 100 milioni annui dal 2023 per i danni riportati "a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana."

In recenti interventi normativi (DL n. 73 del 2017, che ha reso obbligatorie e gratuite determinate vaccinazioni per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati) le previsioni della legge n. 210 del 1992 sugli indennizzi da vaccinazioni obbligatorie sono state espressamente richiamate (art. 5-*quater*), mentre nei recenti interventi settoriali che hanno disposto obblighi vaccinali antiCovid per determinate categorie di lavoratori (di cui al DL n. 44/2021) la norma, pur risultando applicabile, non è stata espressamente richiamata. Le relazioni tecniche riferite al DL n. 44/2021 e alle sue successive novelle non hanno dato conto, fra gli effetti sulla finanza pubblica, del potenziale ampliamento degli obblighi di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.

Tenuto dunque conto di questi elementi, e pur trattandosi – come già rilevato - di effetti finanziari di carattere eventuale, in considerazione dell'avvenuta generalizzazione, per un'intera fascia di popolazione, di un vero e proprio obbligo vaccinale, che potrebbe comportare, al sussistere dei requisiti di legge, un corrispondente incremento di pretese indennitarie e risarcitorie, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a confermare che le risorse stanziate per l'attuazione della legge n. 210 del 1992 (come integrate dal DL n. 4/2022 per le vaccinazioni raccomandate²) siano sufficienti, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, a fronteggiare i potenziali obblighi di indennizzo che graverebbero a carico dello Stato.

Quanto, infine, alla dichiarazione, contenuta nella relazione tecnica, secondo cui le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che controindichino la vaccinazione sono già previste da disposizioni vigenti, si osserva che l'estensione dell'obbligo vaccinale appare idonea a comportare un corrispondente incremento delle richieste di esenzione: dunque andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi atti a confermare l'ipotesi che detta assunzione di neutralità rimanga valida anche a fronte di un numero di richieste verosimilmente più elevato da evadere. Si osserva altresì che per effetto del nuovo articolo 4-*quater*, a carico dei datori di lavoro pubblici vengono posti adempimenti gestionali funzionali alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La RT qualifica tali disposizioni di natura ordinamentale, in quanto inerenti ad attività non diverse, dal punto di vista delle relative

² Per osservazioni riferite ai profili finanziari del DL n. 4/2022 – attualmente all'esame del Senato - si rinvia al relativo dossier che sarà predisposto in occasione del relativo esame presso la Camera.

modalità di svolgimento, rispetto a quelle già previste ai sensi degli articoli 9-*quinquies* e 9-*sexies* del decreto legge n. 52 del 2021. Rispetto a tali norme, tuttavia, non è ribadita la possibilità (prevista dal citato articolo 9-*quinquies*) di controlli a campione. Al fine, pertanto, di verificare la clausola di invarianza che assiste la nuova disposizione, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a chiarire se i nuovi adempimenti possano effettivamente essere svolti dalle amministrazioni obbligate nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Analogamente andrebbe confermato che per le amministrazioni non derivino nuovi o maggiori oneri dalle attività volte ad adibire a mansioni anche diverse i soggetti obbligati per i quali la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita.

Andrebbe infine acquisita una valutazione del Governo a conferma che, come indicato in relazione ad obblighi vaccinali parziali introdotti dal DL n. 44/2021, le sostituzioni di personale pubblico non vaccinato non determinino conseguenze di carattere operativo e funzionale suscettibili di implicazioni finanziarie né profili di diretta onerosità: a tal riguardo andrebbe, in particolare, confermato che le retribuzioni dei lavoratori sostituiti risulterebbero più che compensate dalla mancata retribuzione dei lavoratori sostituiti, assunzione quest'ultima riferita, dalle precedenti relazioni tecniche, a specifiche classi di dipendenti pubblici, mentre l'attuale estensione dell'obbligo vaccinale per un'intera fascia di età coinvolge la generalità delle amministrazioni pubbliche.

Le predette valutazioni appaiono opportune anche in considerazione dell'età media piuttosto elevata dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e della consistenza numerica della fascia d'età *over-50* all'interno del comparto³.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*sexies*, sul procedimento sanzionatorio, la relazione tecnica si limita ad affermarne il carattere ordinamentale: stante tuttavia il sensibile ampliamento della platea dei soggetti obbligati, il cui inadempimento deve essere verificato, andrebbe acquisita una specifica conferma che l'accresciuta quantità di adempimenti di verifica sia sostenibile nel quadro delle risorse date, soprattutto per le ASL e per l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

³ Si riporta, a tal fine, il dato presentato nell'ambito del Forum PA 2021, aggiornato al 1° gennaio 2021, in base al quale l'età media dei dipendenti pubblici, seppure in leggero calo, si attesta a 50 anni, mentre gli over 60 rappresentano il 16,3 per cento del totale.

Circa il gettito delle sanzioni amministrative pecuniarie, che comunque viene riassegnato a finalità di spesa, si rileva che lo stesso non è oggetto di stima: in proposito non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto del suo carattere eventuale e della sua destinazione a spesa. In ogni caso, pur trattandosi di entrate non scontate, sarebbe comunque utile conoscere, da un lato, se, stante la deroga alla L. 689/1981, risulti comunque applicabile l'articolo 16 della legge medesima, che prevede la possibilità, per il soggetto cui è contestata una violazione amministrativa, del pagamento in misura ridotta; dall'altro, se la sanzione possa essere irrogata più di una volta per il caso in cui, a seguito di una prima violazione, siano accertate ulteriori fattispecie di illecito.

ARTICOLO 2

Obbligo vaccinale per il personale di università, istituzioni AFAM e ITS

Normativa vigente. L'articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, inserito dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 172 del 2021, estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale anti-Covid al personale scolastico, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e a quello alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori nonché, a decorrere dal 15 febbraio 2022, al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e i dirigenti scolastici e i responsabili delle relative istituzioni e strutture assicurano il rispetto dell'obbligo. Viene poi disciplinata la procedura di verifica, a seguito della quale l'accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dall'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, durante la quale non sono dovuti all'interessato la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. I dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni del sistema di istruzione e formazione sostituiscono il personale docente, educativo e ATA sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto l'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Viene poi introdotta una specifica disciplina sanzionatoria.

Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme intervengono sul predetto obbligo vaccinale nei seguenti termini:

- a) dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale è esteso al personale delle università, delle istituzioni AFAM e degli istituti tecnici superiori [comma 1, lettera a)];
- b) anche per il predetto personale la vaccinazione diviene requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e i responsabili delle rispettive strutture assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale [comma 1, lettera b)].

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale, facendo presente che:

- con riferimento al personale universitario e AFAM, analogamente a quanto già previsto in relazione al previgente obbligo di possesso del “*green pass*” (articolo 9-ter del D.L. n. 52/2021), le nuove disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l'eventuale assenza del personale docente universitario - in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate - non determina l'esigenza dell'individuazione di “supplenti” - peraltro, in via generale non previsti nell'ordinamento universitario - essendo le attività didattiche assolvibili nell'ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo, comunque, ferma la possibilità dell'assolvimento del carico didattico con altre modalità. In ragione di ciò - analogamente a quanto già espresso nella RT al citato articolo 9-ter del D.L. n. 52/2021 - non emerge la necessità di alcuna rilevazione dei dati relativi al personale sospeso, atteso che per lo stesso comunque non emergerebbe alcuna necessità di sostituzione.;
- con riferimento al personale degli istituti tecnici superiori, la sostituzione del personale sospeso non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sarebbero, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione estende l'obbligo vaccinale al personale di università, istituzioni AFAM e ITS. Per effetto di detta estensione, sui responsabili delle strutture ed istituzioni interessate incombono i relativi controlli e per il personale inadempiente è disposta la sospensione dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, durante la quale non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

In proposito, per quanto riguarda la sospensione lavorativa del personale universitario e AFAM, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni, tenuto conto che la RT precisa che l'eventuale assenza del personale docente universitario non determina l'esigenza dell'individuazione di supplenti.

Per quanto riguarda la sospensione del personale degli ITS, si rileva che la relazione tecnica, con riguardo alla norma in esame, afferma che gli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato sono compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

La medesima considerazione, si rammenta, era stata svolta in termini identici dalla relazione tecnica riferita al DL n. 172/2021 (art. 2), che ha esteso l'obbligo vaccinale al personale scolastico, e in termini sostanzialmente analoghi dalla relazione tecnica riferita al DL n. 44/2021 (art. 4), che ha stabilito l'obbligo vaccinale per il personale sanitario: alle predette norme non sono infatti stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le menzionate considerazioni sono state svolte dalle citate relazioni tecniche in via prospettica e previsionale, ossia con riferimento a norme di nuova introduzione, mentre ad oggi i descritti obblighi vaccinali per le altre categorie di lavoratori risultano già efficaci ed operativi (rispettivamente, da dicembre e da aprile 2021). Pertanto, al fine di suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria - basata sull'assunto che l'onere per il personale sostitutivo sia più che compensato dai risparmi per il personale sostituito – sarebbe altresì utile acquisire, qualora disponibili, dati ed elementi, derivanti dall'esperienza applicativa della predetta normativa, afferenti alla concreta sostituzione del personale inadempiente all'obbligo vaccinale, e ciò anche con riferimento ad eventuali oneri di selezione e formazione, qualora dovuti.

Per quanto riguarda le attività di verifica poste in capo ai responsabili delle strutture, non si formulano osservazioni tenuto conto: di quanto affermato dalla relazione tecnica, cioè che le nuove disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto riprodottrici delle modalità di controllo già previste in relazione al previgente obbligo di possesso del "*green pass*" (articolo 9-*ter* del D.L. n. 52/2021); del fatto che alle precedenti disposizioni, le quali hanno previsto ed esteso gli obblighi di verifica della "certificazione verde" (*green pass*), come ad esempio l'articolo 1, comma 6, del DL n. 111/2021, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si prende altresì atto che il comma 3 del novellato articolo 4-*ter* del DL n.44/2021 rinvia, per l'effettuazione delle verifiche, al DPCM 17 giugno 2021, il quale consente modalità di verifica dell'obbligo automatizzate e gratuite. Tanto premesso, appare comunque utile una conferma della neutralità finanziaria di tali modalità di verifica per escludere oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda, infine, gli effetti di eventuali richieste di corresponsione di indennizzo a carico dello Stato da parte dei lavoratori appartenenti alle categorie professionali suddette, che abbiano subito danni

permanenti causalmente riconducibili alla vaccinazione anti Covid-19, ai sensi della legge n. 210 del 1992, si rinvia a quanto già evidenziato con riferimento all'articolo 1 del presente decreto.

ARTICOLO 3

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Le norme modificano la disciplina vigente in materia di certificazioni verdi nei seguenti termini.

Modifiche al decreto-legge n. 52/2021 (comma 1).

- Con vari termini di decorrenza e fino al 31 marzo 2022 si dispone un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde, generato da vaccinazione contro il COVID-19, da guarigione o da un test molecolare o un test antigenico rapido. Ad esempio le seguenti attività: servizi alla persona, accesso a pubblici uffici, servizi postali bancari e finanziari, colloqui visivi in presenza con i detenuti, etc.
Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici interessati sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.
- Si estende l'ambito dei soggetti che, ai fini dell'accesso agli uffici giudiziari, sono tenuti, in via transitoria, al possesso di un certificato verde ovvero, se di età superiore a cinquanta anni e con decorrenza dal 15 febbraio 2022, al possesso di un omologo certificato "rafforzato" (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione).
- Si dispone l'estensione a tutte le imprese private della norma (già posta, nel testo previgente, per le sole imprese aventi meno di quindici dipendenti) che consente, nel rispetto di determinati limiti e condizioni, di sospendere il lavoratore privo del certificato verde (di base o "rafforzato", a seconda dei casi) - a prescindere dalla successiva generazione, da parte di quest'ultimo lavoratore, del certificato medesimo - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione.

Modifiche al decreto-legge n. 111/2021 relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino (comma 2).

Fino al 28 febbraio 2022 ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino non è richiesto il possesso della certificazione verde per dimostrare, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

La **relazione tecnica** afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa inoltre

che gli strumenti per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sono già previsti ed implementati.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale sarebbe comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo, che le pubbliche amministrazioni possano svolgere i controlli richiesti dalla norma (ad es. per l'ingresso agli uffici pubblici o per i colloqui con i detenuti) con le risorse già disponibili e senza quindi aggravii di oneri.

ARTICOLO 4 (ABROGATO DAL DL 5/2022)

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Le norme sono state **abrogate**, nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione, dall'articolo 6, comma 6, del DL n. 5/2022. La disposizione abrogativa è entrata in vigore il 5 febbraio 2022: il disegno di legge di conversione (C. 3457) non reca una clausola di salvezza degli effetti prodotti *medio tempore*, mentre l'articolo 6 del DL n. 5 - che disciplina la medesima materia oggetto dell'articolo 4 del decreto legge in esame - si limita a stabilire che "le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo".

Nel rinviare, dunque al dossier riferito al DL n. 5/2022 per quanto riguarda la verifica parlamentare delle quantificazioni della nuova disciplina, si dà comunque conto – di seguito – dell'abrogato articolo 4, il quale ha prodotto effetti nell'ordinamento dalla sua entrata in vigore (8 gennaio 2022) al suo ultimo giorno di vigenza (4 febbraio 2022).

Le norme abrogate hanno disciplinato la gestione dei contatti stretti con soggetti positivi⁴ nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie ed i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

In particolare, per gli alunni sopra citati si è previsto quanto segue:

- nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si dispone la sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni [comma 1, lettera a)];
- nelle scuole primarie:
 - in presenza di un caso di positività nella stessa classe, si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di

⁴ All'infezione da SARS-CoV-2.

- conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni [comma 1, lettera *b*), n. 1];
- in presenza di due o più casi di positività nella classe, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni [comma 1, lettera *b*), n. 2];
 - nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:
 - in presenza di un caso di positività nella stessa classe, si applica l'autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza [comma 1, lettera *c*), n. 1];
 - in presenza di due casi di positività nella classe, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da meno di centoventi giorni o hanno effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; per gli altri soggetti si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni [comma 1, lettera *c*), n. 2];
 - in presenza di tre o più casi di positività nella classe, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni [comma 1, lettera *c*), n. 3].

Si rammenta che l'articolo 3 del DL n. 229/2021 prevede che il Commissario straordinario per il Covid, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo. La disposizione è assistita dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 5, riferita all'intero DL n. 229.

Si evidenzia altresì che, durante la conversione del DL ora in esame, **il DL n. 4/2022** (entrato in vigore il 27 gennaio 2022) è intervenuto, all'articolo 19, sulla stessa materia disciplinata dal presente articolo.

Pur rinviando, per i profili di quantificazione del DL n. 4/2022, al pertinente dossier, poiché il predetto articolo 19 incide specificamente sulla disciplina della fornitura delle mascherine FFP2 per il regime di autosorveglianza nelle scuole, richiamando espressamente l'articolo ora in esame, risulta comunque opportuno darne conto ai fini della verifica delle quantificazioni dell'articolo 4 ora in esame.

Il menzionato articolo 19 del DL 4/2022, al fine di assicurare la fornitura di mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza,⁵ sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica che ne comprovi l'effettiva esigenza, le

⁵ Di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa,⁶ forniscono tempestivamente le mascherine alle istituzioni scolastiche, maturando il diritto a quanto dovuto per la fornitura. A tal fine, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022⁷ è incrementato di 45,22 milioni di euro nel 2022. Il Ministero ripartisce tempestivamente il fondo e trasferisce le risorse alle istituzioni scolastiche.

La **relazione tecnica** afferma quanto segue.

Il comma 1, lettera *a*), non determina nuovi o maggiori oneri di spesa.

Il comma 1, lettera *b*), nei casi di *testing* replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza che si determini un aggravio di spesa rispetto a quella già sostenuta a legislazione vigente.

In presenza di due casi positivi nella stessa classe, invece, viene prevista l'applicazione generalizzata della didattica a distanza senza necessità di svolgere ulteriori test e, pertanto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le istituzioni scolastiche, con le risorse già stanziata a normativa vigente, sono in grado di sostenere l'attivazione di questa modalità di erogazione dell'offerta formativa.

Il comma 1, lettera *c*), relativamente al sistema delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nonché di istruzione e formazione professionale, prevede la prosecuzione della didattica in presenza con un caso di positività nella classe, con l'utilizzo della mascherina FFP2 secondo quanto già previsto dal D.L. n. 229/2021⁸. Tale misura, pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 229/2021 in merito al prezzo calmierato delle mascherine di tipo FFP2. Con due casi di positività, per gli studenti della classe che abbiano completato il ciclo vaccinale, viene prevista la prosecuzione della didattica in presenza secondo le stesse modalità di cui al precedente periodo (autosorveglianza e utilizzo di mascherine FFP2) senza che si determinino - come sopra precisato - aggravii di spesa. Per gli studenti che non siano dotati della piena copertura vaccinale, invece, viene disposta la didattica digitale integrata. Anche quest'ultima misura appare ampiamente sostenibile dalle istituzioni scolastiche della scuola secondaria a valere sulle risorse già stanziata per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Nel caso in cui vi siano almeno tre positivi, infine, si applica la medesima misura della didattica a distanza per l'intero gruppo classe, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁶ Stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

⁷ Di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

⁸ Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria., in corso di conversione (AS 2489)

La relazione tecnica commenta dunque una disposizione non presente nel testo normativo pubblicato: essa afferma infatti che con il comma 2 viene garantita l'attività didattica in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, che non siano positivi al COVID-19 e che non presentino le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021⁹, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica. Le istituzioni scolastiche, con le risorse già stanziata a normativa vigente, sono in grado di sostenere l'offerta didattica nella modalità prevista dal presente comma. Si evidenzia che, invece, il comma 2 del testo presentato alla Camera fa salva la disciplina previgente dei sintomi febbrili.

In merito ai profili di quantificazione, come già evidenziato, le disposizioni in esame sono state abrogate dall'articolo 6 del DL n. 5/2022, ma hanno comunque prodotto effetti nell'ordinamento dall'8 gennaio al 4 febbraio 2022. Le norme indicavano le circostanze al cui sussistere, in caso di positività, l'attività scolastica, educativa e formativa – a seconda dei casi – avrebbe proseguito in presenza, sarebbe stata sospesa, si sarebbe svolta in didattica a distanza oppure in didattica digitale integrata.

Pur prendendo atto, dunque, dell'intervenuta abrogazione, tenuto conto degli effetti prodotti sarebbe utile acquisire taluni elementi concernenti gli effetti finanziari prodotti dalla disposizione.

In via preliminare, per quanto riguarda la prosecuzione in presenza con "autosorveglianza" (ossia con *test* mediante tampone ed uso obbligatorio di mascherina FFP2), si evidenzia che la relazione tecnica afferma che la disposizione replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza che si determini un aggravio di spesa. In proposito:

- circa l'uso dei *test*, si rinvia all'articolo 5 che disciplina le condizioni in presenza delle quali i tamponi vengono somministrati gratuitamente agli interessati in ambito scolastico;
- circa l'uso delle mascherine FFP2, si evidenzia che alla norma in esame non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica riferisce che essa replica la prassi amministrativa già in vigore nel sistema scolastico senza aggravio di spesa. Tuttavia, in pendenza della conversione del presente decreto-legge, è intervenuto l'articolo 19 del DL n. 4/2022, che ha autorizzato la spesa di circa 45 milioni per il 2022 "al fine di assicurare la

⁹ Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1".

La relazione tecnica allegata al DL n. 4/2022 dà conto degli elementi sulla cui base la spesa è necessaria "per dare attuazione alla misura" dell'acquisto delle mascherine per l'autosorveglianza.

In sintesi, dunque, la relazione tecnica all'articolo 4 del DL in esame ne afferma la neutralità, mentre l'articolo 19 del DL n. 4/2022 prevede uno stanziamento per dare attuazione alla misura medesima: appare quindi necessario acquisire l'avviso del Governo circa i reali effetti della misura in esame sui saldi di finanza pubblica nonché gli opportuni chiarimenti circa quanto affermato dalla relazione tecnica in esame che afferma la neutralità della misura in quanto riproduttiva della prassi amministrativa fin qui seguita.

Per quanto riguarda più specificamente i profili finanziari del DL n. 4/2022 si rinvia al pertinente dossier.

Fermo restando quanto sopra, non si formulano osservazioni:

- quanto alla prosecuzione in presenza, in quanto tale modalità è quella già prevista a legislazione vigente, anche con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria, dall'art. 1 del DL 111/2021;
- quanto alla sospensione (applicabile ai soli servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia), non essendo tale fattispecie suscettibile di cagionare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- quanto alla didattica a distanza, cui la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi, considerato che a precedenti disposizioni di analogo contenuto (ad es. art. 2, comma 2, del DL n. 44/2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;
- quanto alla didattica digitale integrata, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e della mancata iscrizione di effetti per la didattica a distanza.

Non si formulano altresì osservazioni circa le restanti disposizioni (alinea del comma 1 e comma 2) che si limitano a ribadire quanto già previsto a legislazione previgente.

ARTICOLO 5

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica

Normativa vigente. Nel quadro dell'emergenza pandemica, precedenti interventi normativi hanno già disciplinato i prezzi dei tamponi antigenici rapidi, al fine di calmarli o, in determinati casi, di renderli gratuiti. Di seguito si fornisce una rassegna delle principali misure statali sul prezzo dei tamponi, dando conto dei corrispondenti effetti per la finanza pubblica.

Il DL n. 73/2021 (articolo 34) aveva, inizialmente, istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di consentire l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie ostative certificate, nel limite delle risorse del Fondo.

Il DL 105/2021 (art. 5) ha poi previsto un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

La disposizione originaria era valevole fino al 30 novembre 2021 e la norma, al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test, autorizzava a favore del Commissario straordinario anti-Covid, la spesa di 45 milioni per il 2021.

Il DL n. 127/2021 (art. 4) è intervenuto sul calmieramento e sulla gratuità:

- il calmieramento è stato prorogato dal 30 novembre al 31 dicembre 2021, con un onere di 10,85 milioni per il 2021;

- la gratuità dei tamponi (già prevista dal DL 73, vedi sopra), è stata limitata ai soli tamponi rapidi ma estesa a tutti i soggetti che non possono vaccinarsi per ragioni mediche (inizialmente, prima delle successive proroghe, l'esecuzione gratuita era garantita fino al 31 dicembre 2021 nel limite di spesa di 105 milioni di euro per il medesimo anno 2021).

In tutte le predette norme, allorché gli oneri sono stati posti a carico delle risorse del Commissario straordinario, le risorse medesime sono state corrispondentemente integrate.

Da ultimo, anche il DL n. 221/2021 (art. 9), tuttora in fase di conversione, è intervenuto su entrambi i fronti:

- il calmieramento è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, con un onere pari a 18 milioni per il 2022;

- la gratuità è stata anch'essa prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, con un onere pari a 3 milioni per il 2022.

La relazione tecnica ha quantificato i predetti oneri non già su stime previsionali, bensì sulla base dei dati registrati a consuntivo. Essa ha altresì dato conto della disponibilità delle predette risorse sulla contabilità speciale e ha pertanto ascrivito effetti (pari – appunto – a 21 milioni per il 2022) solamente in termini di indebitamento e fabbisogno.

Le norme sono esplicitamente finalizzate ad assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie

di primo e secondo grado soggette alla “autosorveglianza” mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, sulla base di prescrizione medica presso le farmacie o le strutture sanitarie aderenti all'apposito protocollo d'intesa.

Sul regime di “autosorveglianza” in ambito scolastico, disciplinato dall'articolo 4, si veda la relativa scheda:

il regime prevede l'effettuazione di test rapidi per gli studenti coinvolti.

A tal fine, esse – testualmente – dispongono che sia “autorizzata a favore del Commissario straordinario [...] la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale [*del Commissario straordinario*] ai sensi dell'art. 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 [...]” (comma 1).

Si rammenta che l'articolo 34, comma 9-*quater*, ora citato, ha previsto:

- inizialmente, l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie ostative certificate, nel limite di 10 milioni di euro per il 2021;
- successivamente, in sostituzione della precedente disposizione, l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione, fino al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 105 milioni di euro per il 2021 (risorse assegnate al Commissario straordinario);
- infine, a modificazione, la gratuità (nei termini sopra indicati) è stata prorogata al 31 marzo 2022, con un onere pari a 3 milioni per il 2022.¹⁰

Il comma 2 disciplina il trasferimento delle risorse dal Commissario straordinario alle regioni, per ristorare le farmacie e le strutture sanitarie.

Infine, alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹¹ (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce che la previsione è tesa ad assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa, alla popolazione scolastica che frequenta la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. Per la quantificazione degli oneri, tenuto conto del rateo di persone già raggiunte da vaccinazione anti-COVID-19, è stato considerato che:

¹⁰ L'onere è quantificato all'articolo 9, comma 2, del DL n. 221/2021.

¹¹ di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008, recante Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.

- circa il 22% della platea degli alunni di scuola secondaria di primo grado (tra gli 11 e 13 anni) debba effettuare il citato test, una volta a settimana, per una spesa stimata pari a 36.645.000 di euro;
- circa il 20% della platea degli alunni di scuola secondaria di secondo grado (tra i 14 e 19 anni) debba effettuare il citato test, una volta a settimana, per una spesa stimata pari a 55.860.000 di euro;

Platea di riferimento (11-13 anni)	Soggetti che si presume mediamente debbano provvedere al test (22% platea)	Nr. Test nel periodo di riferimento (10.01-2022-28.02.2022)	Contributo per test	Costo complessivo
	A	B	C	$d=a*b*c$
1.584.758	349.000	7	15 euro	36.645.000
Platea di riferimento (14-19 anni)	Soggetti che si presume mediamente debbano provvedere al test (20% platea)	Nr. Test nel periodo di riferimento (10.01-2022-28.02.2022)	Contributo per test	Costo complessivo
	A	B	C	$d=a*b*c$
2.661.856	532.000	7	15 euro	55.860.000

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, in sintesi, la gratuità dei tamponi rapidi per gli studenti delle scuole medie e superiori soggetti ad "autosorveglianza con *testing*" e che la relazione tecnica stima i relativi oneri in 92,505 milioni per il 2022. A tal fine la norma autorizza detta spesa in favore del Commissario straordinario "a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente", fra le quali vengono esplicitamente menzionate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle volte a garantire la gratuità dei tamponi rapidi per i soggetti che non possono vaccinarsi. Le risorse sono trasferite dal Commissario straordinario alle regioni. La norma, infine, compensa gli effetti (solo in termini di indebitamento e fabbisogno) nella misura di 42,505 milioni per il 2022.

A differenza di quanto disposto dalle precedenti norme che hanno previsto la calmierazione dei prezzi dei test o la gratuità, nel caso in esame le risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario non vengono espressamente reintegrate in misura corrispondente all'onere previsto.

La relazione tecnica indica taluni degli elementi sulla cui base l'onere è stato stimato in 92,505 milioni e non fornisce ulteriori indicazioni.

Dal quadro normativo così ricostruito, pare quindi emergere non già una vera e propria autorizzazione di spesa bensì una nuova finalizzazione di risorse già destinate a spesa e già confluite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario: in proposito, sarebbe quindi necessario precisare quali siano le "risorse disponibili a legislazione vigente" che il comma 1 menziona in relazione agli oneri per i tamponi gratuiti. Inoltre, andrebbero chiarite le ragioni per le quali si fa testualmente riferimento a una spesa autorizzata in favore del Commissario straordinario, laddove non risulta un'espressa integrazione della relativa contabilità speciale. Andrebbe infine precisata la ragione sottostante l'iscrizione di effetti in termini di fabbisogno e indebitamento e andrebbero forniti gli elementi di stima (non desumibili dalla relazione tecnica) sulla cui base tali effetti sono stati individuati in 42,505 milioni per il 2022.

Circa, infine, la stima degli oneri effettuata dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito se la platea degli studenti considerati includa anche il sistema di istruzione e formazione professionale (che il comma 1, lettera c), include nel campo di applicazione della disciplina) tenuto conto che le tabelle riportate dalla relazione tecnica richiamano solo gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 5 autorizza la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022 a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ai fini dell'esecuzione gratuita, presso farmacie o strutture sanitarie accreditate, di test antigenici rapidi alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo o secondo grado. In particolare, a tali oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente della contabilità speciale del medesimo Commissario straordinario, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 42.505.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, andrebbe acquisita una

rassicurazione da parte del Governo, da un lato, circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del citato Commissario straordinario non sia suscettibile di compromettere lo svolgimento delle attività o dei compiti ad esso assegnati, dall'altro, che il predetto Fondo rechi le disponibilità occorrenti per far fronte agli effetti oggetto di compensazione.